

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE - DECRETO 9 aprile 2009: Modalita'
attuative dell'articolo 2, comma 591, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, in materia di servizi
«Voce tramite protocollo internet (VoIP)».**

(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2009)

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto l'art. 2, commi 591 e 592, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) ¹;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 78, commi da 2-bis a 2-quater, introdotti dall'art. 2, comma 591, della legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on.

¹ NdR: **Si riportano i commi 591 e 592 dell'art. 2 della legge n. 244/2007:**

«591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.»

prof. Renato Brunetta;

Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni attuative dell'art. 78, commi da 2-bis a 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e di disciplinare, a tal fine, le procedure che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e le pubbliche amministrazioni statali, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici, sono tenute a predisporre al fine di garantire la disponibilita' dei dati oggetto del monitoraggio e delle verifiche;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 2, comma 592, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalita' attuative dell'art. 78, commi da 2-bis a 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito Codice), ai sensi dei quali il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua azioni di monitoraggio e verifica in materia di servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del Codice.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica l'acquisizione e l'utilizzo dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z) del Codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei dati previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.

Art. 3.

Modalita' di rilevazione dei dati relativi alle trasmissioni

1. Ciascuna amministrazione individua un proprio referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere al CNIPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovra' disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con il CNIPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica al CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

2. Entro il termine di dieci giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono al CNIPA, tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.

3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile dal CNIPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione VOIP del sito istituzionale www.cnipa.gov.it

Art. 4.

Oggetto delle rilevazioni

1. Il CNIPA, in base ai dati raccolti mediante il sistema di rilevazione telematica descritto all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 78, comma 2-bis, del Codice.

2. I dati forniti da ciascuna amministrazione, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:

a) linee telefoniche attualmente esistenti e spese relative ai consumi telefonici ed i canoni relativi alle linee attivate;

b) spese relative all'acquisto o al noleggio dei centralini e degli apparecchi telefonici, nonché alla loro manutenzione e gestione;

c) numero di impianti VoIP attivati in sostituzione dei centralini, con relative spese di acquisto o noleggio, manutenzione e gestione;

d) tipologia di acquisizione dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP): servizio a listino SPC, convenzione CONSIP, acquisizione diretta;

e) percentuali di inserimento del VOIP in ogni singola amministrazione, inteso come rapporto tra il numero di postazioni telefoniche VOIP ed il numero di postazioni telefoniche tradizionali.

Art. 5.

Trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze

1. Il CNIPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziata nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 78, comma 2-quater, del Codice, elabora i dati oggetto delle rilevazioni e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni effettuate in base al presente decreto.

2. Le riduzioni disposte ai sensi del comma 1 sono comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2009

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.